



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2018 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE.

IL SINDACO

Premesso che:

- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle Amministrazioni Pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto Correttivo", ha integrato e modificato il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- le Amministrazioni Pubbliche, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico annuale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24.10.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Agerola in società ai*

sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

- per effetto dell'art. 20 del d.lgs n. 175/2016 con deliberazione di C.C. n. 48 del 28.12.2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017, con individuazione di quelle partecipazioni che ai sensi della prescritta normativa erano da alienare o valorizzare;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata così come risultante dalle schede di dettaglio di cui alla "Revisione ordinaria delle Partecipazioni Pubbliche art. 20 D.Lgs n.175 del 2016" allegata alla presente deliberazione, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014";

Verificato che sussistono le motivazioni per provvedere in merito alle partecipazioni possedute dall'ente così come indicato nelle prescritte schede allegate al presente provvedimento;

Visto che l'atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.e), del D.lgs n. 267/2000;

Tenuto conto del parere espresso in data 19.12.2019 con verbale n. 10 dall'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 acquisito al prot. com. n.12.048 in pari data;

Preso atto del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai competenti Responsabili di Settore;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 208/2015;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la vigente disciplina in materia;

PROPONE

1. **approvare** la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Agerola alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee

guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014”;

2. **individuare** nell'allegato al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Agerola da mantenere;
3. **procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla competente sezione della Corte dei Conti;
4. **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Agerola;
5. **pubblicare** la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
6. **dichiarare** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Agerola lì 19 dicembre 2019



IL SINDACO
prof. Luca Mascolo